

Allegato A)

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IN ALLOGGI PRIVATI EX-ART.11 L.431/98 – ANNO 2019

I requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità:

1. . residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
2. siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
3. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
5. le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

8. presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.684,36 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

9. presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. - Euro 13.338,26 - per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% - Euro 13.338,26

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera d). Euro 28.684, 36 – Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all'E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito – Euro 16.500,00

10. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

11. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

12. redditi da prendere a riferimento per il calcolo del rapporto di incidenza canone/valore ISE sono, quelli prodotti dal nucleo familiare relativi all'anno 2017;

13. La domanda di contributo deve essere accompagnata dalla certificazione ISE/ISEE 2019. Qualora il richiedente il contributo non sia in possesso della certificazione ISE/ISEE 2019 la domanda deve essere presentata ugualmente entro la data di scadenza prevista dal bando e la certificazione entro e non oltre il 19 luglio 2019 pena l'esclusione dalla graduatoria;

14. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarino "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio che attesta che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

15. L'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa si riserva di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

16. La Fascia "A" e la Fascia "B" saranno ordinate sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE ed, in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda: vedi n. di protocollo e data di ricevimento

17. Nel caso di decesso del richiedente il contributo sarà erogato nella misura spettante esclusivamente agli eredi

18. Ai sensi dell'art.11 della Legge 431/98 come modificato con la Legge 269/2004 e dall'Allegato "A", punto 7.2, della delibera G.R.T. n. 581/2019, che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, solo in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

19. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune o in altro Comune facente parte dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. In caso di trasferimento in altro Comune non facente parte dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

20. I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni disponibili, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria generale definitiva, partendo dalla Fascia A).

21. In caso di risorse finanziarie non sufficienti l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa si riserva, mediante deliberazione di Giunta dell'Unione, di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti (punto 7.3 della delibera G.R.T. 581/2019)

22. E' stabilito che l'importo minimo erogabile al richiedente non può essere inferiore al 10% del canone annuo e in ogni caso non inferiore a Euro 200,00 (punto 5.4 dell'allegato A alla delibera regionale 581/2019)

23. di stabilire che il tetto di canone massimo da assumere come base per il calcolo del 10% del contributo erogabile (punto 5.5 dell'allegato A alla delibera regionale 581/2019) è di Euro 2.600,00